

Codice XST009

D.D. 5 gennaio 2018, n. 5

Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - CIG 0386453F16): presa d'atto subaffidamento ex art. 118, comma 11 D.Lgs 163/2006 in capo all'Impresa CCM FINOTELLO S.r.l..

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT");

- con Deliberazione n. 40-11364 del 04.05.2009 la Giunta Regionale approvava il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione e delle opere infrastrutturali connesse, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, nonché di procedere successivamente all'assunzione degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all'affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1163 del 23.10.2009 veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera, procedendo contestualmente all'indizione della gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed all'approvazione dei relativi atti di gara;

- con Deliberazione n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale confermava la volontà di procedere alla realizzazione dell'opera;

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30 dicembre 2010 veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali all'A.T.I. COOPSETTE Società Cooperativa, Capogruppo Mandataria, con C.M.B., Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a., IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. per l'importo di aggiudicazione di € 202.312.132,58.= oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.987.083,29.= e così per complessivi € 208.299.215,87.= oltre IVA;

- in data 30 maggio 2011 il contratto di appalto tra Regione Piemonte (Committente) e Coopsette società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI aggiudicataria (Appaltatore), veniva firmato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, il quale ha provveduto altresì alla relativa registrazione in data 27.06.2011 al n. 16123/1T.

- in data 21.07.2011 l'Ing. Carlo Savasta, funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, procedeva alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire

accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto *“Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto "Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all'arch. Luigi ROBINO”*, a far tempo dal 31 agosto 2011, veniva individuato nel dirigente regionale arch. Luigi Robino il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all'art. 9 del D.P.R. 207/2010;

- in data 27.09.2011 con nota prot. n. 40788/DB0700 la Stazione Appaltante riscontrava l'avvenuta notifica, di cui a nota prot. n. 1602C/E1518/ROS/CHI del 06.09.2011 pervenuta in data 08.09.2011 da parte dell'Appaltatore, dell'atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite *“Torreregionepiemonte Società Consortile a Responsabilità Limitata”* (C.F. 02489830352) in sigla *“Torreregionepiemonte Soc. Cons. a R. L.”*, Notaio Michele Minganti di Reggio Emilia rep. n. 7034 – raccolta n. 4709;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

Dato atto che:

- con D.G.R. n. 1-6481 dell'8.10.2013 la Giunta Regionale stabiliva che le funzioni relative alle materie attribuite alla Struttura Temporanea di livello dirigenziale denominata *“Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”* siano attribuite alla competenza della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, con conseguente incardinamento di detta Struttura Temporanea in tale Direzione a far data dal 14.10.2013;

- con D.G.R. n. 28-218 del 4.8.2014 la Giunta Regionale deliberava *“di rinnovare all'Arch. Luigi Robino l'incarico di responsabile della Struttura STS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”, responsabile del procedimento, con effetto dal 31.8.2014;*

- con D.G.R. n. 24-691 del 01.12.2014 la Giunta Regionale provvedeva ad affidare all'Arch. Luigi Robino l'incarico di direttore della direzione regionale A18000 *“Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica”*, con effetto dal 9 dicembre 2014, dando atto che *“conseguentemente e contestualmente vengono meno assegnazione ed incarichi conferiti all'Arch. Robino per effetto della DGR n. 28-218 del 4.8.14 ed ogni altro da questa discendente”* e pertanto l'incarico di Responsabile della Struttura STS102 *“Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”* e di Responsabile del Procedimento dell'Appalto in oggetto;

- con D.G.R. n. 28-695 del 01.12.2014 la Giunta Regionale provvedeva ad attribuire con effetto dal 09 dicembre 2014 *“all'arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di responsabile della struttura temporanea XTS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” – responsabile del procedimento”*;

- con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 19.02.2015 veniva individuato, in sostituzione dell'ing Carlo Savasta dimessosi dall'incarico, quale nuovo Direttore dei Lavori l'Ing. Giuseppe Borgogno, funzionario tecnico della *“Struttura temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione”* della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale;

- con D.G.R. n. 56-1813 del 20.07.2015, ad oggetto: “Art. 22 della l.r. 23/08: attribuzione dell’incarico di responsabile del settore SC A1405A “Logistica, edilizia e sistemi informativi”, articolazione della direzione A14000 “Sanità”, alla dirigente regionale Arch. Maria Luisa TABASSO”, veniva individuato a far data dal 3 agosto 2015, nel dirigente regionale Arch. Maria Luisa TABASSO il responsabile del Settore Regionale succitato;

- con D.G.R. n. 44-1923 del 27.7.2015 veniva conferito all’Arch. Maria Luisa TABASSO l’incarico di “responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della Struttura temporanea XST002 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione”, con decorrenza 3 agosto 2015;

- con D.G.R. n. 29-3690 del 25.7.2016 veniva disposto di riattribuire all’Arch. Maria Luisa TABASSO” anche la responsabilità *ad interim* della Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione - Responsabile del Procedimento;

- con D.G.R. n. 1-3915 del 13.9.2016 veniva, tra le diverse cose, stabilito che la Struttura Temporanea “Palazzo Uffici della Regione Piemonte – Fase di realizzazione” fosse incardinata nella Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – A11000 – con sede in Torino – Piazza Castello, 165.

Dato atto che in merito alle varianti in corso di esecuzione dell’appalto venivano autorizzate lavorazioni in variante al progetto originario riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che hanno conseguentemente comportato la rideterminazione del corrispettivo contrattuale, nonché la modifica delle categorie dei lavori e delle relative percentuali di incidenza come più nel dettaglio di seguito riportato contestualmente alla ridefinizione delle tempistiche contrattuali ed in particolare:

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d’asta (20,97%), pari netti euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all’importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d’asta del 20,97%, oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all’Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell’Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di “Atto Aggiuntivo preliminare”, sottoscritto per preventiva accettazione dall’Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d’asta (o.f.e.);

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d’asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in

ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e, con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 afferente, in parte, al potenziamento dell'impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all'intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di perseguire l'obiettivo fissato dall'art. 4-bis, estendendo l'installazione dei pannelli fotovoltaici sull'intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della "Variante n. 4" ;

- gli accadimenti più nel dettaglio di seguito esposti in merito all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Coopsette in data 30.10.2015, determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici, intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio

Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di Variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4 relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33, con conseguente rideterminazione dell'importo contrattuale in complessivi € 219.021.544,38.

Atteso che, in ordine alle vicende soggettive degli aggiudicatari dell'appalto in oggetto:

- con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 6.6.2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici e con Determinazione Dirigenziale della Struttura XTS102 n. 141 del 10.6.2015 la Stazione Appaltante aveva provveduto alla presa d'atto ai sensi dell'art. 116 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. delle variazioni sociali avvenute nell'A.T.I. Finanziatrice;

- con Determinazione Dirigenziale n. 152/XST002 del 19.6.2015 la Stazione Appaltante aveva provveduto alla presa d'atto del recesso, a seguito della sottoposizione della società DE-GA S.p.A. (mandante) a procedura di concordato liquidatorio ex art. 161, comma 6, L.F., dal Raggruppamento dell'ATI aggiudicataria, a fronte di atto a rogito Notaio Caranci, in data 16 giugno 2015, rep. 45526/14784, con scioglimento del mandato tra DE.GA, Coopsette e le altre mandanti, dando conseguentemente atto che la nuova composizione dell'A.T.I. mista aggiudicataria dell'appalto in argomento, risultava così composta:

COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI mista COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75), C.M.B. – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – mandante, UNIECO Soc. Coop. – mandante, KOPA ENGINEERING S.p.A. – mandante, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. – mandante (Soggetto realizzatore);

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – Capogruppo, UBI LEASING S.p.A. – mandante, ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a. – mandante, CREDEMLEASING S.p.A. – mandante, SARDALEASING S.p.A. – mandante, CREDITO VALTELLINESE s.c. – mandante (Soggetto finanziatore);

- stante il disposto dell'art. 78 del R.D. n. 267/1942, la procedura concorsuale di messa in Liquidazione Coatta Amministrativa decretata Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto n. 541 del 30.10.2015, nei confronti dell'Impresa Coopsette soc. coop. Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dell'appalto di cui trattasi, con contestuale nomina del Dott. Giorgio PELLACINI quale Commissario Liquidatore dell'Impresa medesima ha determinato, nel caso di specie, lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica in esame;

- con nota prot. n. 163/15 del 30.11.2015 l'impresa C.M.B. provvedeva all'inoltro dell'Atto 30.11.2015 – rep. n. 13608 – n. 6752 raccolta - Notaio Patrizia Leccardi del Collegio Notarile di

Milano, registrato a Milano 1 il 30.11.2015 al n. 32784 serie 1T per il conferimento di mandato con rappresentanza esclusiva a CMB da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Capogruppo Mandataria) - UNIECO Soc. Coop – IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. e KOPA ENGINEERING s.p.a., “per il completamento dell’Opera” ... omissis.... “nonché di altre prestazioni e attività che fossero ad esse affidate dal Committente, purchè strumentali, accessorie, connesse e/o complementari ai Lavori, ed ogni altro diritto ed azione derivante dalla realizzazione della parte di Opera da completare”;

- in data 9.5.2016 la mandante KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 6 c.c. (Rogito Notaio Anna Colombo di Torino del 10.2.2016), presentava ricorso ex art. 161, comma sesto, LF (Concordato preventivo n. 18/2016) e successivamente in data 13 settembre 2016, presentava domanda per essere ammessa alla procedura di concordato liquidatorio ex art. 161 LF e ss. con vendita di tutta l’azienda e dei cespiti, del magazzino, dei crediti ecc., procedura alla quale KOPA veniva ammessa con decreto del Tribunale di Torino n. 18 del 19 ottobre 2016;

- in data 19.3.2017 la Società C.M.B. trasmetteva copia dell’atto n. 277511/44826 del 24.01.2017 Notaio Paolo Vincenzi di Carpi - acclarato al prot. n. 8735/XST009 del 20.3.2017, di scioglimento unilaterale del mandato conferito in data 30.11.2015 a C.M.B. da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA con atto a rogito Notaio Patrizia Leccardi di Milano ai nn. 13608/6752 di racc.;

- a seguito Decreto del Tribunale di Reggio Emilia in data 29.3.2017 di improcedibilità del ricorso promosso il 10.01.2017 dalla Società UNIECO COOP. per concordato preventivo ex art. 161 L.F., il Ministero per lo Sviluppo Economico con proprio con Decreto n. 161 del 7.4.2017 ha disposto la Liquidazione Coatta Amministrativa della Società UNIECO COOP., con conseguente perdita dei requisiti necessari per l’esecuzione di lavori pubblici;

- la Società C.M.B. soc. coop. ha trasmesso in data 10.4.2017 Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, con il quale è stato conferito mandato speciale, gratuito ed irrevocabile alla Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) da parte della Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), quale mandataria per costituire una A.T.I. di tipo misto.

Dato atto che con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2-5141 del 7.6.2017, é stato disposto, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte e richiamate *per relationem*, tra le diverse cose, di prendere atto dei contenuti del suddetto Atto Costitutivo 10.04.2017 che dà evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione in capo alle singole imprese del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, con le eccezioni evidenziate nel provvedimento medesimo, e contestualmente approvato lo schema di addendum contrattuale per il subentro del suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 37, comma 18 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel contratto d’appalto di che trattasi per il completamento dei lavori.

Visto l’Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, stipulato in esecuzione di Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.5.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017, con l’ATI C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (capogruppo), e Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (mandante);

Dato atto che in data 19.06.2017 con nota prot. n. 19211/XST009 la Stazione Appaltante ha riscontrato l'avvenuta notifica, di cui a nota prot. n. 79/17/CE del 12.06.2017 (acclarata in pari data al prot. n. 18389 XST009), da parte dell'Appaltatore dell'atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite Rep. n. 278062 – raccolta n. 45169 del 10.04.2017 Notaio Paolo Vincenzi iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Modena con residenza in Carpi, registrato a Carpi il 27.04.2017 al n. 2723 Serie 1T, della Società "TORINO Società Consortile a Responsabilità Limitata" – part. IVA 09900100968 – con sede in Via Antonio Cechov n. 50 a Milano.

Visto il verbale di ripresa delle attività in data 22.06.2017.

Dato, altresì, atto che:

- in data 17.06.2017 l'Ing. Giuseppe BORGOGNO ha confermato la volontà di rassegnare le dimissioni dall'incarico di Direttore Lavori dell'Appalto di cui trattasi;
- con D.G.R. n. 2-5298 del 6.07.2017 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per la definizione di una convenzione da stipularsi con S.C.R. Piemonte S.p.A. per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell'Ente Regione Piemonte;
- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017 in esecuzione della predetta D.G.R. è stato disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 l'Amministrazione Regionale ha preso atto che, in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;
- con D.G.R. n. 38-5422 del 24.07.2017 è stato riattribuito con decorrenza 3.8. 2017 all'Arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di "responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della Struttura temporanea XST009 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione".

Viste le comunicazioni prot. n. 288/17AL e n. 292/17AL del 19.10.2017, acclerate in pari data al prot. n. 34715/XST009 e la documentazione ad esse allegate, di affidamento della "*Fornitura con Posa in Opera della struttura di carpenteria metallica relativa al completamento della passerella EST e la fornitura con posa in opera del rivestimento del nucleo L43-L47*" in capo alla società CCM Finotello s.r.l. (part. IVA 02022820019), con sede in Pianezza (TO), Via Vercelli n. 10, per l'importo presunto di € 185.000,00, di cui € 5.550,00 quali oneri per la sicurezza, o.f.e..

Visto il contratto di fornitura con posa in opera n. G201702008 stipulato in data 18.07.2017 tra la Torino s.c.a.r.l. ed il Fornitore, trasmesso dall'Appaltatore in allegato alle suddette comunicazioni, che esplicita le prestazioni contrattuali, tra cui in particolare quanto di seguito testualmente riportato:

- "ARTICOLO 1. OGGETTO":
... omissis ...

“1.3.: ... omissis... “Il Fornitore dichiara” ... omissis... “di ritenere il corrispettivo convenuto congruo e adeguato per la sola posa del materiale fornito dal Committente e presente in cantiere che venga da parte del Committente ritenuto idoneo per la posa”;

- ”ARTICOLO 8. CORRISPETTIVO”:

... omissis ...

“8.1. Il corrispettivo della Fornitura è determinato a corpo secondo le seguenti opzioni di finitura del rivestimento del nucleo L43-L47:

A) Soluzione con rivestimento nucleo L43-L47 in acciaio zincato:

- completamento della posa della carpenteria metallica Tunnel EST - Euro 18.000,00

- rivestimento nucleo L43-L47 in acciaio zincato – Euro 158.000,00

per un importo complessivo di Euro 176.000,00. Il Fornitore dichiara che l'importo contrattuale ascrivibile alla voce fornitura è pari ad Euro 126.720,00 corrispondente al 72% del corrispettivo contrattuale, mentre l'importo contrattuale ascrivibile alla voce costo delle manodopera e del personale è pari ad Euro 49.820,00, corrispondente al 28% del corrispettivo contrattuale.

B) Soluzione con rivestimento nucleo L43-L47 in alluminio:

- completamento della posa della carpenteria metallica Tunnel EST - Euro 18.000,00

- rivestimento nucleo L43-L47 in alluminio – Euro 167.000,00

per un importo complessivo di Euro 185.000,00. Il Fornitore dichiara che l'importo contrattuale ascrivibile alla voce fornitura è pari ad Euro 136.530,00 corrispondente al 73,8% del corrispettivo contrattuale, mentre l'importo contrattuale ascrivibile alla voce costo delle manodopera e del personale è pari ad Euro 48.470,00, corrispondente al 26,20% del corrispettivo contrattuale.”

... omissis ...

“8.2. Gli oneri della sicurezza sono stimati sulla base di quanto indicato nell'Allegato S

... omissis ...

- ”ARTICOLO 16. Affidamento a terzi del di posa e montaggio”:

“16.1. Il Fornitore che intende affidare a terzi l'attività di montaggio o posa in opera deve comunicare e consegnare al Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione “... omissis....

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori di cui a nota prot. SCR n. 10740 del 31.10.2017, acclarata in pari data al prot. n. 37835/XST009, condizionato alla presentazione della documentazione integrativa ed alle precisazioni contestualmente richieste.

Visto il riscontro di cui a nota prot. n. 330/17AL del 31.10.2017 acclarata in pari data al prot. n. 38046/XST009 con cui l'Appaltatore, nel trasmettere quanto richiesto dal Direttore dei Lavori, ha precisato che “sono state contrattualizzate due soluzioni, alternative e non cumulative, con utilizzo di lamiera differenti (acciaio zincato o alluminio) e, con nota prot. n. 288/17AL del 19.10.2017, è stato comunicato l'importo relativo alla scelta più onerosa”.

Richiamata la nota prot. n. 38752/XST009 del 03.11.2017 con la quale è stata comunicata la sospensione del termine per la conclusione del procedimento sino alla data di ricevimento dell'Informazione Antimafia richiesta, in capo all'impresa di cui trattasi, ex D.Lgs. n. 159/2011 presso la Banca dati Nazionale Unica Antimafia, prot. PR_TOUTG_Ingresso_0130608_20171026.

Dato atto che con la medesima nota prot. n. 38752/XST009 del 03.11.2017:

- richiamata la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara dell'appalto in oggetto, costituita da:

- D.lgs. 12.4.2006, n. 163 s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- D.P.R. n. 34/2000 (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011) che prevedeva per la categoria *“OS 18: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO - Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.”*
- D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma normativa tuttora vigente per il contratto di cui trattasi), che all'art. 73 prevede:
 - “2. *Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.*
 3. *Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.”;*

- considerato l'importo previsto nel bando di gara, pubblicato in vigenza del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. e del D.P.R. n. 34/2000, relativamente alla categoria OS18 classifica VIII, categoria iperspecialistica subappaltabile entro il limite di cui all'art. 37, comma 11 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

- atteso che l'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto ha dichiarato, all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare, tra l'altro, la categoria di lavorazioni: “cat. OS18 – 30%”.

- dato atto che l'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. definisce le nuove declaratorie delle categorie modificate *“OS18-A: riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio”* e *“OS18-B: riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale”*;

- considerata l'attestazione n. 44527/10/00 rilasciata all'impresa CCM FINOTELLO s.r.l. siglabile CCM s.r.l. il 24.06.2016 dalla CQOP SOA per le categorie OS18-A class. V, OS4 class II e OS31 class. VI, in corso di validità;

- considerata la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici n. 12 del 22.05.2001 che al punto c) del dispositivo definisce che: *“le attività riportate nelle categorie di cui all'allegato A del DPR 34/2000, qualunque sia la relativa specificazione contenuta nella declaratoria, sono da ritenersi lavori in quanto non possono che rapportarsi al disposto dell'art. 3 del DPR 34/2000, il quale fa riferimento alla esecuzione di opere generali e di opere specializzate che vanno intese come risultato di lavori e non di semplici forniture e posa in opera di beni e, pertanto, ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 55/90 con esclusione del comma 12”*.

- considerato che in tal senso la stessa Autorità è intervenuta in altre varie occasioni sull'argomento (cfr. determinazione n. 6 del 27.02.2003; delibera n. 35 del 03.09.2008, parere n. 209 del 31.07.2008 e delibera n. 43 del 08.07.2010) affermando che *“devono essere soggetti al regime di autorizzazione tutti i subappalti di lavori, senza alcun discrimine in ordine all'entità percentuale dell'importo o della manodopera, se non inteso come circoscritto all'abbreviazione dei tempi connessi agli adempimenti di competenza della stazione appaltante”*, osservando al riguardo altresì che *“tale interpretazione trova accoglimento in giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 21.11.2007, n. 5906), la quale ha affermato”*, omissis, *“che il subappalto di lavorazioni pubbliche, quale che ne sia l'importo, è soggetto ad autorizzazione; l'importo, nel sistema vigente, rileva, infatti, ai soli fini della durata massima del procedimento autorizzatorio (di trenta giorni per gli importi più elevati; di quindici giorni per gli altri.) A tale conclusione conduce il tenore testuale dell'art. 18, comma 9, della l. 55/90 ... ed il semplice rilievo, dal punto di vista sistematico, che la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti non può restare influenzata dall'importo delle*

lavorazioni da subappaltare, anche perché esentare da autorizzazione una fascia di subappalti renderebbe di difficile controllo il fenomeno dei frazionamenti abusivi”.

- considerate altresì Determinazioni ANAC n. 39 del 23.03.2011: ... omissis...*“la sussistenza o meno di un subappalto non è unicamente legata all’importo del subcontratto o all’incidenza del valore dello stesso sul contratto complessivo (>2%), bensì anche alla "natura" delle prestazioni affidate.”* ... omissis..., nonché n. 14/2013 del 10.04.2013: ... omissis...*“Nel caso della fornitura con posa in opera, l’elemento “posa in opera”, rispetto alla “fornitura”, deve concernere specificamente le prestazioni esecutive necessarie a posare in opera un bene prodotto in serie, nel senso di renderlo idoneo ad essere utilizzato secondo la sua destinazione in uso che possiede già di per sé, cioè indipendentemente dalla sua posa in opera.”* ... omissis...

è stato richiesto al Direttore dei Lavori Ing. Mauro Bartolomeo Fegatelli, ad integrazione del parere prot. SCR n. 10740 del 31.10.2017, di voler esprimere, verificata sotto il profilo tecnico la natura delle prestazioni in esame, *“a prescindere dal nomen juris attribuito al rapporto negoziale delle parti”*, nel rispetto delle indicazioni ANAC di cui a Deliberazione n. 847 del 3.8. 2016, proprio parere in merito alla qualificazione di tipo sostanziale del subcontratto di cui trattasi, anche con riferimento all’ipotesi, prevista all’art. 16 del citato subcontratto, di affidamento a terzi da parte del subcontraente CCM FINOTELLO s.r.l. del montaggio o posa in opera dei manufatti, nonché in merito alla sussistenza o meno di urgenza qualificata tale da consentire l’eventuale autorizzazione del subaffidamento in via d’urgenza, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92 del D.lgs n. 159/2011 s.m.i.;

Preso atto che l’ATI Appaltatrice con propria nota prot. n. 345/17LA del 07.11.2017 ha attestato che *“gli elementi da posare a cura di CCM Finotello s.r.l. di proprietà di Torino scarl, sono prodotti industriali che non necessitano di lavorazioni integrative e di completamento da eseguirsi in cantiere sicchè la complessiva attività di posa e installazione degli stessi ha mero carattere accessorio e strumentale”*, ribadendo conseguentemente, con riferimento alla Determinazione dell’ANAC n. 7/2003 del 13.03.2003, che *“trattandosi di subcontratto e non di subappalto, l’attività di posa può essere subaffidata da CCM Finotello s.r.l. a terzi, tenuto conto che il divieto di cui all’art. 118 comma 11 –secondo periodo – del D. Lgs. N. 163/2006 sussiste solo nell’ipotesi in cui il contratto sia inquadrato nella fattispecie del subappalto.”*

Attese le numerose pronunce dell’ANAC in materia, tra cui in particolare:

- Determinazione n. 5 del 31.01.2001:

... omissis...

“Ed e' stato sottolineato in giurisprudenza che la differenza tra il contratto d'appalto e quello di compravendita (che costituisce il presupposto della fornitura) si desume dalla prevalenza, non solo quantitativa, ma soprattutto funzionale, secondo l'intenzione dei contraenti, della fornitura della materia (vendita) ovvero della prestazione relativa al lavoro (appalto d'opera).” .. omissis ...

“in ogni caso in cui e' configurabile una delle attivita' di cui alle declaratorie dell'allegato A al DPR 34/2000, la funzione caratterizzante da riconoscere al contratto e' da individuare nella realizzazione dell'opera, del lavoro pubblico, che costituiscono, quindi, l'oggetto principale del contratto medesimo.” .. omissis ...

“E' configurabile un contratto di fornitura con posa in opera nel caso in cui con il contratto di fornitura, si intenda conseguire una prestazione avente per oggetto una merce, un prodotto, che autonomamente soddisfano il bisogno per loro stessa natura. In questo caso gli eventuali lavori di posa e installazione del bene fornito sono di carattere accessorio e strumentale rispetto all'uso dello stesso. Si applicano allora le disposizioni sui contratti di fornitura fra stazione appaltante e impresa e non la normativa sui lavori pubblici.”

.. omissis ...

- Determinazione n. 7/2003 del 13.03.2003:

... omissis...

“Per quanto riguarda i quesiti formulati va osservato che le norme (articolo 18, comma 12, secondo periodo, del D.P.R. 55/90) fanno divieto per quanto riguarda i lavori del cosiddetto subappalto a cascata mentre non vi sono norme che fanno uguale divieto per i contratti di fornitura e posa in opera o di noli a caldo a meno che siano da considerarsi contratti similari. Va inoltre tenuto presente che fa eccezione a tale divieto (articolo 18, comma 12, secondo periodo, della legge 55/90; articolo 141, comma 2, del d.P.R. 554/1999) l'affidamento della posa in opera di componenti relative lavori rientranti nelle strutture, impianti ed opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554” ... omissis... “La disposizione prevede che il subappaltatore per l'attività di posa in opera può avvalersi di imprese di propria fiducia” ... omissis...

“una interpretazione logico-sistematica della disposizione che prevede i casi per i quali vi è l'eccezione al divieto del cosiddetto subappalto a cascata, fa ritenere che tale eccezione riguarda anche la fase della posa in opera prevista nei contratti di fornitura e posa in opera di ferri presagomati.”

- Deliberazione n. 847 del 03.08.2016:

... omissis...

“può conclusivamente osservarsi che al di là del nome juris e delle specifiche clausole del contratto ... omissis ..., nonché dell'incidenza della mano d'opera sul valore del contratto, occorre una verifica in concreto delle specifiche attività svolte in cantiere, al fine di accertare se si tratti o meno di subappaltoomissis.... Un simile accertamento non può essere svolto solo sulla base dei documenti trasmessi dagli istanti ma richiede necessariamente la verifica delle reali attività svolte dal subcontraente in cantiere. Come indicato dall'Autorità, tale accertamento è rimesso al direttore dei lavori, il quale è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni del regolamento stesso e nel rispetto degli impegni contrattuali, incluso il controllo sulle attività dei subappaltatori ...omissis....;

Preso atto della nota prot. SCR n. 12331 del 13.12.2017, acclarata in pari data al prot. n. 50599/XST009, con la quale, relativamente al subcontratto in esame, il Direttore dei Lavori Mauro Bartolomeo Fegatelli, nel fare rinvio alle puntuali indicazioni rilasciate in materia dall'ANAC di cui alla Deliberazione n. 847 del 03.08.2016, *“conferma la natura di subcontratto di fornitura con posa in opera”*, disponendo che *“sarà verificata in cantiere l'effettiva natura delle lavorazioni da parte del D.O. Edile e Strutturale”*, ed attestando altresì il carattere d'urgenza della realizzazione dello stesso nel rispetto degli obblighi contrattualmente assunti dall'Appaltatore in forza del cronoprogramma allegato al sopra richiamato Atto Aggiuntivo 08.06.2017;

Considerato che, a fronte della richiesta di Informativa Antimafia inoltrata dalla Stazione Appaltante sulla BDNA di cui a protocollo PR_TOUTG_Ingresso_0130608_20171026 non risultando pervenuto riscontro al riguardo alla data di adozione del presente atto, e tenuto conto di quanto attestato dal Direttore Lavori con nota prot. SCR n. 12331 del 13.12.2017, in ordine al carattere d'urgenza delle lavorazioni oggetto dell'istanza di che trattasi, occorre procedere, decorso il termine di cui all'art. 92 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ai sensi dell'art. 92 – commi 3 e 4 – del medesimo decreto legislativo;

rilevata l'iscrizione della società CCM FINOTELLO s.r.l. (Partita IVA 02022820019) alla C.C.I.A.A. di Torino

verificata la regolarità contributiva della società CCM FINOTELLO s.r.l. di cui al DURC on line protocollo INAIL-9225145 emesso ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con scadenza validità in data 20.02.2018;

visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, approvato con D.G.R. n. 1-4209 del 21 novembre 2016;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata l'insussistenza anche potenziale di situazione di conflitto di interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07.02.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

visto l'art. 118 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

determina

- di prendere atto, per quanto in premessa esposto in ordine all'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) di cui al contratto d'appalto 30.05.2011 stipulato, alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, dalla Regione Piemonte con l'A.T.I. Aggiudicataria e al successivo Atto aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino stipulato con l'A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante), del parere rilasciato, ex Deliberazione ANAC n. 847 del 03.08.2016, dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 12331 del 13.12.2017, acclarata in pari data al prot. n. 50599/XST009, con il quale viene evidenziato che il subcontratto n. G201702008 del 18.07.2017 stipulato tra la società Torino S.c.a.r.l. e l'impresa CCM FINOTELLO s.r.l. (part. IVA 02022820019), con sede in Via Vercelli n. 10 a Pianezza (TO), avente ad oggetto la *“Fornitura con Posa in Opera della struttura di carpenteria metallica relativa al completamento della passerella EST e la fornitura con posa in opera del rivestimento del nucleo L43-L47”*, per l'importo presunto di € 185.000,00, di cui € 5.550,00 quali oneri per la sicurezza, o.fe., é qualificabile come contratto di fornitura con posa in opera;

- di prendere conseguentemente altresì atto che la suddetta A.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), ha affidato, ex art. 118 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, per il tramite della Società consortile esecutrice, alla succitata impresa CCM FINOTELLO s.r.l., la suddetta

“Fornitura con Posa in Opera della struttura di carpenteria metallica relativa al completamento della passerella EST e la fornitura con posa in opera del rivestimento del nucleo L43-L47”, in ordine al cui importo “a corpo”, l’Appaltatore ha attestato all’art. 8.1 del subcontratto n. G201702008 del 18.07.2017, “le seguenti opzioni di finitura del rivestimento del nucleo L43-L47:

A) Soluzione con rivestimento nucleo L43-L47 in acciaio zincato:

- completamento della posa della carpenteria metallica Tunnel EST - Euro 18.000,00*
- rivestimento nucleo L43-L47 in acciaio zincato – Euro 158.000,00*

per un importo complessivo di Euro 176.000,00. Il Fornitore dichiara che l’importo contrattuale ascrivibile alla voce fornitura è pari ad Euro 126.720,00 corrispondente al 72% del corrispettivo contrattuale, mentre l’importo contrattuale ascrivibile alla voce costo delle manodopera e del personale è pari ad Euro 49.820,00, corrispondente al 28% del corrispettivo contrattuale.

B) Soluzione con rivestimento nucleo L43-L47 in alluminio:

- completamento della posa della carpenteria metallica Tunnel EST - Euro 18.000,00*
- rivestimento nucleo L43-L47 in alluminio – Euro 167.000,00*

per un importo complessivo di Euro 185.000,00. Il Fornitore dichiara che l’importo contrattuale ascrivibile alla voce fornitura è pari ad Euro 136.530,00 corrispondente al 73,8% del corrispettivo contrattuale, mentre l’importo contrattuale ascrivibile alla voce costo delle manodopera e del personale è pari ad Euro 48.470,00, corrispondente al 26,20% del corrispettivo contrattuale.”;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Maria Luisa TABASSO.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 trattandosi di fattispecie (prestazioni in subaffidamento direttamente liquidate dall’A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
della STRUTTURA
Arch. Maria Luisa TABASSO

VISTO:
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dott. Giovanni LEPRI